

Firenze, 22 settembre 2011

Prot.18ia22092011

**A tutti i Rivenditori Giornali  
Loro sedi****OGGETTO: Iva al 21% dal 17 settembre**

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il 17 settembre **entra in vigore l'aumento di un punto dal 20% al 21% dell'aliquota Iva.**

Vediamo quindi come avviene l'applicazione dell'aliquota per le operazioni effettuate a cavallo del 17 settembre.

**Aumento dell'aliquota Iva**

---

L'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21% interessa le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011. Pertanto la **nuova aliquota è scatta sabato 17 settembre**, visto che la legge di conversione n. 148/2011 è stata pubblicata in G.U. il 16 settembre.

**Decorrenza dell'aliquota Iva al 21%**

---

Circa la decorrenza della nuova aliquota si ricorda che rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:

- per le cessioni di beni, quindi, in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

-le cessioni di beni **mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;

-le cessioni di beni **immobili** si considerano effettuate all'atto dellastipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

-le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'**atto del pagamento** (e nella misura cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

**Cambiamento di aliquote per operazioni non ancora concluse**

---

Per le operazioni non ancora concluse, si deve tenere conto delle seguenti regole generali:

1. per **pagamento di acconti**: sugli acconti si applica l'aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
2. **fatturazione anticipata**: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applica l'aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
3. **consegna con fattura differita**: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
4. **nota di variazione**: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.

Alla luce di quanto sopraesposto la **nuova aliquota del 21%** si applica alle:

- cessioni di beni mobili consegnati dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- cessioni di immobili stipulate dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- prestazioni di servizi pagate dal 17 settembre, se non già fatturate precedentemente.

Al contrario **l'aliquota al 20%** si applica alle:

- cessioni di beni mobili consegnati prima del 17 settembre, anche se fatturate dopo;
- prestazioni di servizi fatturate prima del 17 settembre, anche se pagate dopo;
- note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 17 settembre.

**Ulteriori chiarimenti in merito potranno essere richiesti presso i nostri uffici o al vostro commercialista di riferimento.**

Cordiali saluti.

S.N.A.G. Firenze  
(Andrea Innocenti)

